



**Deliberazione del
Commissario Straordinario**

n. 16 del 28/07/2021

Affidamento, mediante Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F - Sentenza n. 00565/2021 Reg. Prov. Coll. N. 00244/2021 Reg. Ric.

**Il Commissario Straordinario pro – tempore
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale**

- **VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **CONSIDERATO** che, con il Decreto Legislativo n.169 del 04/08/2016, l'Autorità Portuale si è trasformata in Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con competenza estesa ai Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona;
- **VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- **VISTO** il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- **VISTO** ancora il DM 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 mediante la quale l'appalto in questione veniva aggiudicato al Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76;
- **VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente Delibera, che della stessa fa parte sostanziale ed integrante, dal quale si rileva la necessità e la legittimità di quanto in epigrafe indicato;



- **VISTA** l'ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 00244/2021 REG.RIC. TAR MARCHE;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021 con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in ottemperanza alla suindicata ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche, a disporre l'avvio del procedimento volto alla revoca e conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva effettuata con la citata Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 94 del 08.04.2021;
- **VISTA** la conseguente Delibera Presidenziale n. 162 dell'11/06/2021, con cui, per le motivazioni ivi indicate, veniva disposta la mera presa d'atto della trasmissione, da parte del Costituendo R.T.I. Securpol Puglia / Cosmopol s.p.a. dei certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, acquisiti con prot. n. 6669 del 18/05/2021, ferma restando ogni conseguenza in ordine all'eventuale attribuzione del punteggio, riformulazione della graduatoria e revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 all'esito dell'udienza pubblica del 23 giugno 2021 in cui si sarebbe proceduto a valutare, nel merito, la fondatezza del ricorso proposto dal predetto RTI ricorrente;
- **VISTA**, la nota dell'avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, acquisita con prot. n. 9682 del 22/07/2021, con cui veniva trasmessa la sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll., ai sensi della quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha disposto l'accoglimento del ricorso proposto dal suindicato ricorrente;
- **TENUTO CONTO** del contenuto motivazionale presente all'interno della sentenza in questione e della conseguente necessità di dare ottemperanza alla medesima;
- **CONSIDERATO**, nello specifico, che la sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll., definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglieva sul presupposto che *“la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione dell'originale o della copia autentica”*;
- **DATO ATTO** che con la suindicata sentenza veniva disposto l'annullamento dei *“provvedimenti impugnati - ad eccezion fatta per le gravate clausole della lex specialis, in quanto interpretate come non ostative all'attivazione del soccorso istruttorio” ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione*, con conseguente regressione della gara alla fase in cui si è interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2.”;
- **TENUTO CONTO** che nella predetta sentenza veniva altresì rilevata la facoltà dell'Amministrazione di rivedere in autotutela i propri atti, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, con conseguente facoltà di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura che avessero prodotto in copia semplice i certificati riferiti ai sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare);



- **CONSIDERATO**, in ragione della ritenuta ammissibilità del soccorso istruttorio anche nei confronti dei partecipanti, nelle modalità indicate dalla suindicata sentenza e della disposta regressione della fase di gara, la necessità di esercitare il suindicato soccorso istruttorio anche nei confronti dei partecipanti, che hanno prodotto copia semplice dei certificati (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare), ciò in ragione della *par condicio* dei concorrenti medesimi;
- **TENUTO CONTO** della necessità, in relazione alla procedura di gara di cui trattasi, di richiedere a tutti i concorrenti la conferma in ordine alla volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, l'offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in oggetto, così come prodotta presso la piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante, nonché la proroga in ordine alla validità e regolarità della cauzione costituita in fase di gara;
- **ACQUISITO** il visto del Segretario Generale

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

Art. 1

Viene autorizzata la presa d'atto del contenuto della sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) con conseguente regressione della gara indicata in epigrafe alla fase in cui si è interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2. nelle modalità previste dalla sentenza medesima, con conseguente riconvocazione della Commissione giudicatrice nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del 28/01/2021, il tutto previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio finalizzata alla produzione da parte dei concorrenti ammessi alla presente procedura, che hanno presentato copia semplice delle certificazioni, di dichiarazione di conformità all'originale dei certificati già prodotti in copia semplice e non di documenti nuovi, ciò in ragione del principio della *par condicio* dei concorrenti, così come ammesso nella sentenza sopra indicato.

Art. 2

Alla luce di quanto previsto nel precedente Articolo 1) viene altresì autorizzata la richiesta di conferma dell'offerta tecnica ed economica presentata dai predetti concorrenti, ivi compresa la proroga della validità della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

**Il Commissario
Amm. Ispettore Capo (CP)
Giovanni Pettorino**

Visto
**Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli**



Affidamento, mediante Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F – Sentenza n. 00565/2021 Reg. Prov. Coll. N. 00244/2021 Reg. Ric.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL 27.07.2021

In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento dei servizi indicati in epigrafe

Premesso quanto segue:

- 1) Con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 si procedeva ad aggiudicare al Costituendo R.T.I.: SURETE' S.R.L. con sede legale in ANCONA (Prov. AN) CAP 60131 Via GIULIO PASTORE n.5 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. con sede legale in Como (Prov. CO) CAP 22100 Via G.B. Scalabrini n. 76 l'appalto relativo al Servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. Codice CIG: 8526745C8F;
- 2) Il suindicato provvedimento, con ricorso notificato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale il 30.04.2021, veniva impugnato da parte della società Securpol Puglia s.p.a., con sede legale in Bitonto (BA), Strada Provinciale n. 231 km 79,800, C.F. e P.I. 03769340757, in proprio ed in qualità di capogruppo/mandataria del R.T.I. con l'operatore economico Cosmopol spa (mandante);
- 3) Con ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 00244/2021 REG.RIC. TAR MARCHE il Giudice Amministrativo accoglieva l'istanza di concessione di misure cautelari avanzata dal ricorrente, ciò in quanto veniva ritenuto che la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità (relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici) dei documenti, cui è possibile rimediare mediante attivazione del soccorso istruttorio anche se è stato richiesto dalla lex specialis l'originale o la copia autentica;
- 4) In ragione di quanto sopra con Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021 si è proceduto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, in ottemperanza alla suindicata ordinanza cautelare n. 00146/2021 REG.PROV.CAU. - n. 0244/2021 REG.RIC. del TAR Marche, a disporre l'avvio del procedimento volto alla revoca e conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva effettuata con la citata Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 94 del 08.04.2021;
- 5) Con Delibera Presidenziale n. 162 dell'11/06/2021, dato atto dell'esito del contraddittorio avanzato con i soggetti controinteressati, a seguito di quanto previsto nella Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021, per le motivazioni ivi indicate, veniva disposta la mera presa d'atto della



trasmissione, da parte del Costituendo R.T.I. Securpol Puglia / Cosmopol s.p.a. dei certificati di cui ai criteri C1 e C2 in copia conforme, acquisiti con prot. n. 6669 del 18/05/2021, ferma restando ogni conseguenza in ordine all'eventuale attribuzione del punteggio, riformulazione della graduatoria e revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Delibera Presidenziale n. 94 del 08/04/2021 all'esito dell'udienza pubblica del 23 giugno 2021 in cui si sarebbe proceduto a valutare, nel merito, la fondatezza del ricorso proposto dal predetto RTI ricorrente;

6) Con nota dell'avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, acquisita con prot. n. 9682 del 22/07/2021, veniva trasmessa la sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha disposto l'accoglimento del ricorso proposto dal suindicato ricorrente;

7) Con sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll., il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglieva sul presupposto che *“la produzione di copia semplice dei certificati in possesso del concorrente (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2 dell'art. 15 del disciplinare) costituisce una irregolarità relativa alla forma e non a profili sostanziali e contenutistici dei documenti, cui è possibile rimediare mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, nonostante la lex specialis richieda la produzione dell'originale o della copia autentica”*;

8) Sempre con la suindicata sentenza veniva disposto l'annullamento dei *“provvedimenti impugnati - ad eccezione fatta per le gravate clausole della lex specialis, in quanto interpretate come non ostative all'attivazione del soccorso istruttorio” ai fini di un riesame da parte dell'Amministrazione*, con conseguente regressione della gara *alla fase in cui si è interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2.*”;

9) Con la predetta sentenza veniva altresì rilevata la facoltà dell'Amministrazione di rivedere in autotutela i propri atti, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, con conseguente facoltà di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura che avessero prodotto in copia semplice i certificati riferiti ai sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare);

10) In ragione della ritenuta ammissibilità del soccorso istruttorio anche nei confronti dei partecipanti, nelle modalità indicate dalla suindicata sentenza, tenuto conto della disposta regressione della fase di gara, si rileva la necessità di esercitare il suindicato soccorso istruttorio anche nei confronti dei partecipanti, che hanno prodotto copia semplice dei certificati (nella specie quelli richiesti ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C1 e C2 dell'art. 15 del disciplinare), ciò in ragione della par condicio dei concorrenti medesimi;

11) Ravvisata altresì la necessità, in relazione alla procedura di gara di cui trattasi, di richiedere a tutti i concorrenti la conferma in ordine alla volontà di mantenere valida, e quindi vincolante, l'offerta amministrativa, tecnica ed economica presentata in relazione all'appalto indicato in oggetto, così come prodotta presso la piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante, nonché la proroga in ordine alla validità e regolarità della cauzione costituita in fase di gara.



Tanto premesso, alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto espresso nella suindicata sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), di cui, sulla base del contenuto motivazionale presente all'interno della medesima, si ritiene necessario dare ottemperanza

SI PROPONE

Di autorizzare:

La presa d'atto del contenuto della Sentenza n. 565/2021 Reg. Prov. Coll. da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) con conseguente regressione della gara indicata in epigrafe alla fase in cui si è interrotta, ovvero a quella di esame dell'offerta tecnica, ai soli fini e nei limiti dell'attribuzione del punteggio per i sub criteri C.1 e C.2. nelle modalità previste dalla sentenza medesima, con conseguente riconvocazione della Commissione giudicatrice nominata con Delibera Presidenziale n. 12 del 28/01/2021, il tutto previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio finalizzata alla produzione da parte dei concorrenti ammessi alla presente procedura, che hanno presentato copia semplice delle certificazioni, di dichiarazione di conformità all'originale dei certificati già prodotti in copia semplice e non di documenti nuovi, ciò in ragione del principio della *par condicio* dei concorrenti, così come ammesso nella sentenza sopra indicato

Di autorizzare, altresì, la richiesta di conferma dell'offerta tecnica ed economica presentata dai predetti concorrenti, ivi compresa la proroga della validità della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Marco Brugiapaglia**

Visto

**Per la Divisione gare, appalti, contratti – Contenzioso
Avv. Gabriele Lucchini**

Visto

**Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli**